

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Servizio Verde Pubblico

REGOLAMENTO ORTI CASTELLANI

Delibera di C.C. n. 16 del 02/04/2014

Articolo 1 - GENERALITÀ

Il Comune di Montecchio Maggiore, ai fini di favorire attività di utilità sociale, contribuire al presidio del territorio ed in particolare delle aree a verde pubblico, diffondere la cultura del verde e nello specifico delle coltivazioni orticole, e con particolare attenzione a quelle della tradizione, assegna appezzamenti di terreno individuati su una proprietà comunale, definiti “orti sociali”, da destinare a colture orticole senza scopo di lucro.

Definisce, a tal scopo, un Vademecum di Comportamento sulla base di quello indicato da Campagna Amica dell'Associazione Coldiretti (Allegato A).

Articolo 2 - ASSEGNAZIONE

Gli orti vengono assegnati, previo pagamento anticipato del canone annuale anticipato comprensivo di spese, a persone residenti nel territorio comunale che siano in possesso del requisito di età minima di 18 anni.

Gli orti vengono assegnati, a coloro che presentano apposita domanda, suffragata dalle dichiarazioni rese dal richiedente, in base all'ordine cronologico della richieste presentate. I criteri di assegnazione, nel caso fosse necessario, potranno essere rivisti con successivo provvedimento di Consiglio Comunale.

Non è ammessa l'assegnazione a più di un componente del medesimo nucleo familiare.

Nel caso le dichiarazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'orto non corrispondano al vero, l'assegnatario viene escluso dall'assegnazione.

La concessione delle particelle in coltivazione è a titolo temporaneo e della durata di un anno a partire dall'inizio dell'annata agraria – 11 novembre – con cessazione al 10 novembre dell'anno successivo. Allo scopo di ancorare il più possibile l'assegnatario alla particella attribuita, si ha ogni anno rinnovo automatico della concessione in assenza di comunicazioni contrarie da parte dello stesso assegnatario, comunicazioni che dovranno pervenire al Comune entro il 10 ottobre precedente la scadenza dell'annata agraria, salvo casi di forza maggiore. Il cittadino che non intendesse godere dell'assegnazione della particella per l'anno successivo, dovrà comunicare questa sua intenzione anche al Rappresentante degli orti entro la stessa data.

Poiché condizione indispensabile per continuare a godere dell'uso della particella è il pagamento del canone, la stessa dovrà essere corrisposta, per l'anno successivo, prima dell'inizio dell'annata agraria. Per il primo anno, in via sperimentale, è stabilito un canone a forfait pari a € 48,00 eventualmente rivedibile con successivo provvedimento.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo e quindi, in proprietà all'Amministrazione, i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuno indennità o compenso all'assegnatario che gli ha realizzati.

L'Amministrazione comunale può richiedere in qualsiasi momento, per motivi di pubblica utilità, la restituzione dell'area previo preavviso di due mesi. In tal caso i concessionari dovranno restituire, entro 15 gg. dalla richiesta, la particella assegnata libera e sgombera da ogni cosa.

In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 3 - GESTIONE

Gli assegnatari degli orti formano l'Assemblea degli assegnatari.

La prima Assemblea degli assegnatari, convocata dagli uffici comunali entro 30 giorni dall'assegnazione, elegge, all'inizio di ogni periodo, il proprio Rappresentante. Le successive assemblee vengono convocate dal Rappresentante degli orti.

L'Assemblea degli assegnatari è valida con la presenza della metà più uno degli assegnatari e si esprime a maggioranza dei presenti.

Il Rappresentante segnala eventuali necessità degli assegnatari, collabora nella realizzazione di iniziative per la socializzazione nei confronti degli assegnatari e dei cittadini, organizza la gestione degli spazi comuni e delle aree esterne assegnate, vigila sulla conduzione degli orti e sul rispetto del presente regolamento e del vademecum, segnalando eventuali inadempienze.

Articolo 4 - COLTIVAZIONE e MANUTENZIONE

Gli assegnatari degli appezzamenti da destinare ad orti sono tenuti ai seguenti obblighi:

- a) coltivare ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole) e fiori. E' vietato utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola e per l'impianto di specie arboree;
- b) eseguire a propria cura e spese, la manutenzione, la coltivazione e pulizia del lotto assegnato per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente, l'incolto e/o l'abbandono, nemmeno parziale;
- c) utilizzare tecniche di coltivazione naturali o biologiche o biodinamiche o sinergiche, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto;
- d) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce e la potatura delle siepi delle parti comuni individuate nella planimetria allegata all'atto di assegnazione, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza. In caso di inadempimento per mancato accordo tra gli assegnatari o per altra causa, il Comune concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa con riparto in base alla superficie del lotto concessa. Nell'effettuare la pulizia dei corridoi fra orto e orto è da evitare di scavare a livello inferiore dei pozzetti di scarico dell'acqua eventualmente presenti;
- e) sostenere tutte le spese connesse al normale ciclo di coltivazione e per i mezzi e le attrezzature che dovranno essere custodite a cura e responsabilità dell'assegnatario;
- f) avere cura di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacci per l'irrigazione (piccole riparazioni) con materiali forniti dai beneficiari stessi. Le delimitazioni degli appezzamenti e delle parcelle, da realizzare, eventualmente, con tavolame, sono a carico degli assegnatari;
- g) non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l'uso del fondo assegnato, con divieto assoluto di: recinzione del lotto, accumulo di terreno e sopraelevazione, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo. Sono ammessi archetti temporanei fino ad un metro di altezza e per la custodia degli attrezzi di lavoro può essere utilizzata una cassapanca orizzontale di dimensione massima h. cm. 70x70x150, fornita e mantenuta a spese e cura del beneficiario;
- h) coltivare l'appezzamento direttamente e con continuità in prima persona o con l'aiuto di uno più componenti del proprio nucleo familiare. Non è possibile tenere

animali di allevamento e d'affezione, con espresso divieto di allestire allevamenti di ogni tipo;

- i) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali;
- j) non accedere al nucleo di orti con auto e motocicli. Le biciclette dovranno essere sistemate negli appositi spazi;
- k) comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto;
- l) riconsegnare immediatamente la parcella a fine assegnazione o dopo la rinuncia totale dell'orto;
- m) non produrre rumori molesti;
- n) non scaricare sul fondo assegnato materiali di alcun genere (salvo concimi naturali da interrare immediatamente), anche se non inquinanti e non accendere fuochi di qualsiasi genere e pertanto non bruciare stoppie, residui di coltivazione e rifiuti;
- o) provvedere alla raccolta degli scarti organici dall'orto urbano e dalle aree comuni riutilizzandoli nell'area attraverso il compostaggio o la pacciamatura delle colture; l'attività di compostaggio delle sostanze organiche di scarto provenienti dalla zona degli orti è consentita attraverso l'uso di bancali in legno (e con eventuale ricopertura con un ondulato verde o tessuto non tessuto) previo il mantenimento di una corretta aerazione della massa organica per garantire che il processo sia aerobico e quindi non ingeneri processi putrefattivi con l'effetto di odori molesti;
- p) non usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato alle ore serali ed al primo mattino con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
- q) non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- r) accedere agli orti da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.
- s) non effettuare interventi sulle alberature di confine eventualmente esistenti, la cui manutenzione è a carico della Civica Amministrazione;
- t) provvedere alle piccole manutenzioni degli spazi comuni e dell'area esterna alle recinzioni del nucleo di orti, definita in apposita planimetria (vedi punto d) secondo i turni stabiliti dal Rappresentante degli orti e le modalità indicate dal Comune.
- u) non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- v) non installare nelle parti comuni elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni, gazebo, barbeque e qualsiasi altro impianto;
- z) consegnare al Comune l'eventuale parte residua dei prodotti delle coltivazioni per l'aiuto ai casi di indigenza e povertà.

Il Rappresentante si fa parte diligente per informare gli assegnatari di quanto previsto dal Regolamento, verificarne e sollecitarne l'applicazione, segnalare eventuali abusi e collaborare con l'Amministrazione Comunale per la buona gestione e promozione degli orti.

Articolo 5 - ACCESSIBILITA'

Gli orti devono essere accessibili ai cittadini che intendessero visitarli, previo accordo con il Rappresentante degli orti.

In particolare gli assegnatari devono farsi carico di illustrare le coltivazioni in atto e le tecniche colturali, collaborando con i Settori comunali e le scolaresche che intendessero visitare gli orti a scopo didattico. Inoltre devono essere disponibili a partecipare a corsi di formazione e ad iniziative promozionali organizzate dal Comune.

Articolo 6 - CANONE

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, *pena la decadenza*, ciascun assegnatario deve provvedere a firmare copia del presente Regolamento e del Vademecum e a versare la quota spettante quale canone ricognitorio annuo anticipato, comprensivo di spese, così come fissata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di rinnovo della concessione il canone dovrà essere versato alla scadenza di ogni anno agrario: entro l'11 novembre di ciascun anno.

Articolo 7 – FURTO, DANNI, INFORTUNI E MANLEVA

L'Amministrazione comunale non risponderà per furti che si possono verificare negli orti assegnati, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti o interruzioni di servizi che si possono verificare. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione sarà pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

Il Concessionario è costituito custode dell'orto assegnatogli e si assume ogni responsabilità attinente allo stesso.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per i danni causati o occasionati dall'uso dell'orto attribuitogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente regolamento e dal Disciplinare – Vademecum di comportamento.

Il Concessionario è responsabile sia verso il Comune che verso terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'orto attribuitogli in concessione.

Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti che potessero derivare a persone o a cose dall'uso del orto assegnatogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente regolamento e dal Disciplinare – Vademecum di comportamento.

Articolo 8 – REVOCA E RECESSO

Il Comune ha facoltà di revocare la concessione dell'orto in qualsiasi momento senza necessità di preavviso scritto per ragioni di pubblico interesse, oppure nel caso in cui si verificano all'interno dei fondi concessi fatti o situazioni penalmente rilevanti.

In caso di inadempienza delle clausole/obblighi/condizioni previsti dal presente regolamento e dal Disciplinare – Vademecum di comportamento il Comune invierà al Concessionario ed al Rappresentante degli orti, mediante lettera raccomandata o PEC, un avviso ad ottemperare nel termine di 10 giorni. In caso di mancato riscontro il Comune invierà al Concessionario ed al Rappresentante degli orti un secondo avviso nelle medesime modalità e trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni il Comune potrà avviare il procedimento di revoca della concessione dell'orto.

Al di fuori dei casi previsti dal 1° comma del presente articolo le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione dell'orto dandone comunicazione scritta alla controparte con preavviso di almeno 1 mese.

Articolo 9 - DIVIETO CESSIONE DEL BENE E DELLA CONCESSIONE

E' vietato al Concessionario locare/cedere/trasferire a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, il bene di cui all'art. 1, nonché cedere a terzi la presente concessione, per tutta la durata della stesso stessa.

Il Concessionario non può avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione dell'orto.

Articolo 10 - DECADENZA

Il cambio degli assegnatari che hanno rinunciato alla concessione dell'orto dovrà avvenire nel mese di Novembre.

L'Assegnatario deve coltivare l'orto direttamente; fatti salvi i casi temporanei di forza maggiore (malattia, ferie, ecc..). Qualora, per problemi di natura temporanea, l'assegnatario non possa effettuare la lavorazione è possibile che la stessa venga eseguita, per un periodo limitato (max sei mesi), da un familiare. Tali casi devono essere tempestivamente comunicati al settore competente del Comune, pena la decadenza della concessione.

Gli orti non devono essere coltivati a fini di lucro, pena la decadenza dall'assegnazione.

Costituiscono cause di decadenza le reiterate violazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento e al Vademecum.

E' vietato al concessionario di mutare l'uso e la destinazione del fondo assegnatogli.

Articolo 11 - CONTROLLI

Le funzioni di controllo sul regolare e buon andamento della gestione degli orti sono svolte dal Rappresentante nonché dagli uffici competenti del Settore tecnico. Nella prima fase di attivazione dell'iniziativa l'Ufficio Verde Pubblico dovrà effettuare le verifiche necessarie per il rispetto del presente Regolamento e sulla buona conduzione delle parcelle.

VADEMECUM DI COMPORTAMENTO (ORTI URBANI/CONDIVISI)

1. Dare priorità nella scelta delle coltivazioni a quegli ortaggi e frutta caratteristici dell'agricoltura italiana
2. Predisporre tutte le iniziative atte alla tutela della biodiversità e del paesaggio attraverso la piantumazione di cultivar rare, in via d'estinzione e legate al territorio e eventualmente predisponendo strutture finalizzate alla conservazione della fauna urbana (bat box, mangiatoie per uccelli, cassette nido etc.)
3. Rispettare la stagionalità dei prodotti
4. Aprire l'esperienza alla didattica mettendo a punto iniziative con le scuole e con associazioni attive nell'educazione dei giovani
5. E' obbligatorio l'utilizzo esclusivo di prodotti consentiti in agricoltura biologica.
6. Apporre all'ingresso dell'orto la tabella con il logo Orti Urbani
7. Rispettare la corretta utilizzazione del marchio nella comunicazione e la presentazione al pubblico della propria attività
8. Rispettare i regolamenti associativi e/o comunali approvati negli specifici territori
9. Sottoporsi volontariamente a tutti i controlli che la Fondazione Campagna Amica e gli Enti preposti vorranno disporre, e ad accettare il tempestivo ritiro dell'uso gratuito del marchio in caso di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, che la Fondazione stessa potrà accertare anche attraverso il giudizio del pubblico